

AMBITO TERRITORIALE N7
COMUNI DI AFRAGOLA (Capofila), CAIVANO, CARDITO E CRISPANO

DISCIPLINARE ATTUATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E
L'ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI SOCIALI DI CUI AL
“REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2007, N. 11
(LEGGE PER LA DIGNITA' E LA CITTADINANZA SOCIALE. ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8
NOVEMBRE 2000, N. 328)” – DPGRC n. 16 del 23/11/2009

Articolo 1 - Finalità

1. Garantire ai cittadini, nell'ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, l'offerta di strutture e servizi efficaci e sicuri nonché il miglioramento continuo della qualità degli stessi, attraverso gli istituti dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO istituzionale.
2. L'autorizzazione è il provvedimento che consente alle strutture ed ai servizi, pubblici e privati, di cui alla L.R. 11/2007, di esercitare le proprie attività.
3. L'accREDITAMENTO istituzionale è il provvedimento che consente alle strutture ed ai servizi pubblici e privati di cui alla L.R. 11/2007, già autorizzati, di diventare potenziali erogatori di prestazioni e servizi il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico del servizio pubblico, ivi comprese le prestazioni erogate a seguito di presentazione di titoli validi per l'acquisto.

Articolo 2 - Oggetto

1. Il presente titolo disciplina le procedure, le condizioni, i requisiti soggettivi e strutturali e i criteri di qualità per l'autorizzazione e l'accREDITAMENTO delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, nonché l'attività di vigilanza.

Articolo 3 - Soggetti

1. I soggetti pubblici e privati che intendono gestire strutture ed erogare servizi nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali della regione Campania, devono dotarsi dei titoli abilitativi previsti nel presente disciplinare, distinti in ragione del tipo di attività espletata.

Articolo 4 - Strutture soggette ad autorizzazione

1. Sono sottoposte ad autorizzazione tutte le strutture operanti sul territorio dell'Ambito territoriale N7 così come meglio dettagliate nell'allegato "A" ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 7, 8, 9 del regolamento di Attuazione di cui al D.P.G.R. n. 16 del 23 novembre 2009.

Articolo 5 - Requisiti per l'autorizzazione delle strutture

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le strutture devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) strutturali ed ambientali:

- a. ubicate in luoghi abitati, facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici e direttamente accessibili per i normali mezzi di trasporto di persone e cose, in modo da consentire la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti;
- b. dotate di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo tale da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la riservatezza;
- c. dotate di uno spazio per le funzioni amministrative;
- d. fornite di energia elettrica, acqua calda, riscaldamento, telefono e postazione computer con collegamento internet a disposizione degli utenti.

All'interno dello stesso edificio non possono trovare collocazione più di una struttura residenziale ed una semiresidenziale. In deroga l'amministrazione competente può rilasciare autorizzazioni a più di una struttura residenziale nel medesimo edificio, se si riscontrano le seguenti condizioni:

- i servizi risultano pienamente autonomi ed indipendenti;
- la ricettività dell'insieme delle strutture residenziali per disabili non supera il numero massimo di trentadue utenti;
- la ricettività dell'insieme delle strutture residenziali per anziani non supera il numero massimo di sessantaquattro utenti;
- nel caso in cui nel medesimo edificio sono o vanno allocate strutture per minori, la ricettività complessiva non supera i sedici utenti e comunque gli spazi ad esse destinati non superano il trenta per cento della superficie abitabile dell'edificio.

b) organizzativi, professionali e funzionali:

- a. assicurare la presenza di un professionista con funzioni di coordinamento avente la qualifica professionale definita, per ciascuna tipologia, dall'allegato "A" del Regolamento di attuazione

della L.R. n.11/2007 Decreto Regionale n.16/2009; il professionista che assolve funzioni di coordinamento è responsabile dei programmi, delle attività e dell'organizzazione del servizio, redige le relazioni, gli atti ed i rapporti richiesti dal comune e dall'ufficio di piano territorialmente competenti, dalla regione Campania, dalla Procura della Repubblica per i minorenni e da ogni altra autorità competente, secondo le direttive proprie dell'autorità stessa;

b. assicurare la presenza nel servizio del personale previsto per ciascuna tipologia, così come indicato nell'allegato "A" del Regolamento di attuazione della L.R. n.11/2007 Decreto Regionale n.16/2009;

c. assicurare che le attività previste rispettino i ritmi di vita degli ospiti e che sia garantita la partecipazione degli stessi all'organizzazione della vita quotidiana, anche attraverso la redazione partecipata dei regolamenti interni di funzionamento dei servizi;

d. definire progetti personalizzati di assistenza e, per i minori, progetti educativi individuali che indichino gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento ed il piano delle verifiche; nei progetti deve essere prevista l'integrazione con altri servizi, interventi, prestazioni, di cui l'utente può utilmente fruire da parte di altri soggetti della rete territoriale. I progetti sono elaborati in raccordo con i servizi sociali competenti e garantiscono l'integrazione del soggetto con il contesto sociale d'origine, il mantenimento e lo sviluppo di relazioni sociali significative;

e. predisporre, nel quadro delle misure di riservatezza previste dalla vigente legislazione, un registro degli utenti, con relative cartelle personali contenenti la documentazione relativa a ciascun ospite e i progetti personalizzati;

f. garantire l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi.

c) requisiti specifici indicati, per ciascuna tipologia, dall'allegato "A" del Regolamento di attuazione della L.R. n.11/2007 Decreto Regionale n.16/2009;

d) eventuali requisiti, comuni o specifici, previsti dal Piano sociale regionale di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 11/2007.

Articolo 6 - Autorizzazione delle strutture di cui all'allegato "A"

1. L'apertura, la trasformazione di tipologia, gli ampliamenti ed i trasferimenti delle strutture di cui all'allegato "A", del Regolamento di attuazione della L.R. n.11/2007 Decreto Regionale n.16/2009,

collocate nei Comuni rientranti nell'Ambito territoriale N7 sono subordinati al rilascio di autorizzazione da parte del Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune sul quale la struttura insiste.

2. Le domande di autorizzazione al funzionamento delle strutture di cui all'allegato A del DPRG n. 16/2009, indirizzate al Coordinatore dell'Ufficio di Piano vanno presentate all'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale che provvederà a trasmetterle al Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune sul quale la struttura insiste per l'istruttoria della pratica e la redazione del provvedimento conclusivo.

3. L'autorizzazione è rilasciata ai soggetti, pubblici o privati, che risultano in possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi di cui all'articolo 5, ivi compresi quelli aggiuntivi eventualmente previsti nel Piano sociale regionale, oltre che dei requisiti prescritti dalle norme generali, ed in particolare quelle in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, sicurezza del lavoro, igiene e prevenzione incendi, contratti di lavoro, ed hanno adottato una carta dei servizi conforme allo schema di cui alla delibera della Giunta regionale della Campania del 20 novembre 2008, n. 1835 (Schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali e della carta della cittadinanza sociale nella regione Campania).

4. L'autorizzazione non può essere rilasciata a strutture i cui soggetti responsabili hanno riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli II, IX, XI, XII e XIII del codice penale, per i quali non è intervenuta la riabilitazione.

5. La domanda di autorizzazione, con allegata documentazione e dichiarazioni, al fine di riscontrare la sussistenza dei requisiti prescritti, deve essere redatta obbligatoriamente secondo la modulistica allegata al presente disciplinare.

6. L'Ambito N7, attraverso gli uffici tecnici e i servizi sociali comunali, verifica, effettuando tutti gli atti di controllo ritenuti necessari, il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali di cui al presente regolamento di Attuazione di cui al D.P.G.R. n. 16 del 23 novembre 2009, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione, il Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune sul quale la struttura insiste emette l'eventuale provvedimento di autorizzazione o diniego. Tale termine potrà essere con richiesta di integrazione documentale; la decorrenza dello stesso riparte dalla data di ricezione dell'integrazione.

7. Il provvedimento di autorizzazione deve indicare:

- a) la denominazione;
- b) la tipologia di servizi svolti;

- c) i destinatari;
- d) l'ubicazione;
- e) la capacità ricettiva massima;
- f) sede legale.

8. il Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali, del Comune sul quale la struttura insiste, prima di adottare il provvedimento di diniego comunica, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

9. In caso di variazione temporanea di uno o più elementi che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, il titolare della struttura, entro dieci giorni dall'intervenuta variazione, ne dà comunicazione all'Ufficio di Piano ed al Comune sul quale la struttura insiste per le rispettive competenze, specificando la causa della variazione ed i tempi della sua permanenza.

10. Nel caso di sospensione dell'attività, il titolare della struttura ne dà comunicazione entro dieci giorni all'Ufficio di Piano ed al Comune sul quale la struttura insiste per le rispettive competenze; la sospensione dell'attività per un periodo superiore a sei mesi comporta la decadenza del titolo abilitativo.

11. L'Ufficio di Piano trasmette all'ufficio regionale preposto all'albo, di cui all'articolo 43 della legge regionale n. 11/2007, copia dell'atto autorizzativo rilasciato.

Articolo 7 - Dichiarazione di inizio attività per i servizi di cui all'allegato "B"

1. I servizi di cui all'allegato "B" del Regolamento di attuazione della L.R. n.11/2007 Decreto Regionale n.16/2009, possono essere svolti dai soggetti, pubblici o privati, mediante dichiarazione di cui all'articolo 19 della legge n. 241/1990, attestante il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi previsti, per ciascuna tipologia, nell'allegato B del citato regolamento, ivi compresi quelli aggiuntivi eventualmente previsti nel piano sociale regionale nonché dalla carta dei servizi di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1835/2008.

2. Le Dichiarazioni di inizio attività dei Servizi di cui all'allegato B del succitato Regolamento mediante dichiarazione di cui all'art. 19 della Legge 241/90 vanno presentate al coordinatore dell'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale che provvederà a trasmetterle al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune sul quale l'attività si svolge. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata solo previa comunicazione da parte del Responsabile del competente Servizio Sociale da emanarsi entro trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione al Coordinatore dell'Ufficio di Piano.

3. Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

4. La dichiarazione di inizio attività, con allegata documentazione e dichiarazioni, al fine di riscontrare la sussistenza dei requisiti prescritti, deve essere prodotta secondo le indicazioni del presente regolamento che recepisce la normativa regionale vigente in materia e nello specifico L.R. 11/2007 e Regolamento di attuazione della L.R. n.11/2007 Decreto Regionale n.16/2009 al quale si demanda per ogni eventuale ulteriore chiarimento in merito.

Nella dichiarazione di inizio attività, devono essere indicati:

- a) la denominazione;
- b) la tipologia di servizi svolti;
- c) i destinatari;
- d) l'ubicazione;
- e) la capacità ricettiva massima;
- f) la denominazione del soggetto titolare e del soggetto gestore se diverso dal primo e il nominativo del legale rappresentante di entrambi, oltre alla sede legale;
- g) autocertificazione dei soggetti di cui alla lettera f), attestante l'assenza di condanne definitive per delitti non colposi di cui al libro II, titoli II, IX, XI, XII e XIII del codice penale.

5. In caso di variazione temporanea di uno o più elementi del servizio, i soggetti, entro dieci giorni dall'intervenuta variazione, sono tenuti a darne comunicazione al Coordinatore dell'Ufficio di Piano, specificando la causa della variazione ed i tempi della sua permanenza.

6. Nel caso di sospensione dell'attività, il soggetto è tenuto a darne comunicazione entro dieci giorni al Coordinatore dell'Ufficio di Piano. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a sei mesi comporta la cessazione degli effetti del titolo abilitativo. La ripresa dell'attività è subordinata alla presentazione di una nuova dichiarazione di inizio di attività, nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente regolamento.

7. Decorso il termine di cui al comma 2, il Coordinatore dell'Ufficio di Piano, entro quindici giorni, trasmette all'ufficio regionale preposto all'albo, di cui all'articolo 43 della legge regionale n. 11/2007, copia delle dichiarazioni di inizio attività per le quali non è stata inibita l'attività.

Articolo 8 - Autorizzazione per servizi sperimentali

1. L'Ambito N7 favorisce l'arricchimento dell'offerta dei servizi, attraverso la sperimentazione di servizi residenziali e semi-residenziali innovativi, fatta salva la presenza dei requisiti e condizioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
2. La domanda di autorizzazione, con allegata documentazione e dichiarazioni, deve essere prodotta secondo le indicazioni del presente regolamento, e deve essere indirizzata al Coordinatore dell'Ufficio di Piano che trasmette al Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune sul quale la struttura insiste per l'istruttoria e l'adozione degli atti conclusivi. L'autorizzazione è disposta in via provvisoria previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del competente settore della Giunta Regionale.
3. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, il settore competente della Giunta regionale rende il prescritto parere e lo trasmette al Coordinatore dell'Ufficio di Piano, il quale, a sua volta lo invia nei successivi quindici giorni, al Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune sul quale la struttura insiste per l'istruttoria e l'adozione dell'atto conclusivo di autorizzazione e/o di diniego.
4. L'autorizzazione provvisoria di cui al comma 2 è rilasciata per un periodo sufficiente per valutare l'efficacia e la validità del progetto sperimentale e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
5. Entro il termine di validità dell'autorizzazione di cui al comma 4, Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano di concerto con il settore competente della Giunta Regionale, sentito il soggetto gestore, valuta l'andamento della sperimentazione; se l'esito della sperimentazione risulta positivo, si provvede al rilascio di autorizzazione definitiva nella modalità prevista al comma 4. In caso contrario è disposta la revoca dell'autorizzazione provvisoria.

Articolo 9 - Aggiornamento della tipologia delle strutture e dei servizi

1. Nel caso in cui la Giunta Regionale dovesse disporre l'aggiornamento delle tipologie delle strutture e dei servizi di cui agli allegati A e B, individuando contestualmente la disciplina abilitativa, i relativi requisiti ed i termini per l'adeguamento, si provvederà ad aggiornare il presente regolamento.

Articolo 10 - Vigilanza e controllo

1. Le attività di vigilanza e controllo per i servizi di cui all'art. 10, 11 e 12 del Regolamento 16/09 sono esercitate dall'Amministrazione del Comune sul quale la struttura insiste la quale si avvale degli uffici

tecnici, dei servizi sociali del Comune sul quale la struttura insiste, per gli aspetti di natura sanitaria, delle aziende sanitarie locali competenti per territorio.

2. La vigilanza ed il controllo si esercitano mediante richiesta di informazioni, controlli periodici annuali ed ispezioni non programmate e riguardano ogni aspetto rilevante dell'attività autorizzata e, in particolare, la realizzazione delle attività e il rispetto degli obblighi previsti dalla carta dei servizi nonché la sussistenza e la permanenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato il titolo abilitativo.

3. I soggetti titolari delle strutture e dei servizi di cui al presente regolamento inviano al Coordinatore dell'Ufficio di Piano e al Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune sul quale la struttura insiste, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza dei requisiti richiesti.

Articolo 11 - Decadenza, sospensione ed ordine di cessazione dell'attività

1. Il Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune sul quale la struttura insiste adotta il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione se riscontra la perdita o mancanza dei requisiti in base ai quali il provvedimento è stato rilasciato. Il provvedimento di decadenza è, altresì, disposto in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, in caso di gravi violazioni della carta dei servizi, in caso di reiterata evasione delle norme previdenziali e assicurative a favore del personale dipendente nonché delle disposizioni dei contratti di lavoro riconosciuti dalle parti.

2. Nei casi di cui al comma 1, per esercitare nuovamente l'attività, deve essere presentata nuova istanza di autorizzazione secondo le modalità del presente regolamento.

3. Se, in conseguenza dell'attività di vigilanza e controllo, ovvero in qualsiasi altro modo, ivi comprese le segnalazioni provenienti da altri ambiti territoriali ove il soggetto svolga il servizio ovvero dall'ufficio di tutela degli utenti di cui all'articolo 48 della legge regionale, sono constatate irregolarità circa l'attività autorizzata, Il Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune sul quale la struttura entro tre giorni dalla constatazione, ingiunge al soggetto abilitato di rimuovere le irregolarità rilevate, indicando le necessarie prescrizioni e il termine per l'adeguamento alle stesse; ove ritenuto necessario, nei casi più gravi, può essere disposta la sospensione dell'attività nelle more dell'adeguamento alle prescrizioni.

4. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui al comma 3 nel termine assegnato, Il Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune sul quale la struttura insiste dispone la sospensione ovvero la decadenza dal titolo abilitativo.

5. Il Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune sul quale la struttura insiste se accerta lo svolgimento di attività di cui agli allegati A e B del Regolamento di Attuazione di cui al D.P.G.R. n. 16 del 23 novembre 2009 senza il prescritto titolo abilitativo, ordina l'immediata cessazione dell'attività.
6. In caso di decadenza, sospensione del titolo abilitativo ovvero di ordine di cessazione dell'attività, Il Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune sul quale la struttura insiste individua le modalità atte a garantire che il servizio a favore degli utenti non sia interrotto, di concerto con il Coordinatore dell'Ufficio di Piano, ivi compresa la collocazione dei soggetti ospitati nelle strutture residenziali e semiresidenziali in altra struttura. Tutti i relativi costi sono a carico del soggetto destinatario dei sopra indicati provvedimenti.
7. In caso di necessità di trasferimento dei servizi di cui all'allegato "A" in una struttura diversa da quella per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione, il titolare della struttura richiede nuova autorizzazione all'amministrazione competente. Quest'ultima se verifica l'urgenza del trasferimento, al fine di garantire la necessaria continuità assistenziale agli ospiti, previo sopralluogo, rilascia entro quindici giorni autorizzazione provvisoria al funzionamento. Il Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune sul quale la struttura insiste rilascia l'autorizzazione definitiva, nei quarantacinque giorni successivi, a seguito della verifica del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali di cui al presente regolamento.
8. In caso di necessità di trasferimento dei servizi di cui all'allegato "B" del Regolamento di attuazione della L.R. n.11/2007 Decreto Regionale n.16/2009, in un comune appartenente ad un ambito diverso da quello in cui è stata effettuata la dichiarazione di inizio attività, il titolare del servizio presenta nuova dichiarazione all'amministrazione competente per il nuovo ambito.
9. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo devono essere comunicati, nei tre giorni successivi all'adozione, all'ufficio regionale preposto all'albo di cui all'articolo 43 della legge regionale n. 11/2007.

Articolo 12 - Accreditoamento istituzionale

1. L'accreditoamento istituzionale è condizione indispensabile per l'erogazione di prestazioni e servizi il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico del servizio pubblico, ivi comprese le prestazioni erogate a seguito di presentazione di titoli validi per l'acquisto.
2. Possono essere accreditate le strutture e i servizi, in possesso dei titoli abilitativi di cui al capo II del Regolamento di Attuazione di cui al D.P.G.R. n. 16 del 23 novembre 2009 ed i cui soggetti gestori,

pubblici o privati, risultano iscritti all'albo regionale, di cui al titolo II dello stesso regolamento, con esclusione di quelli iscritti alla sottosezione a), comma 2, dell'articolo 21.

3. Il rilascio del provvedimento di accreditamento è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 18 del Regolamento di attuazione della L.R. n.11/2007 Decreto Regionale n.16/2009 e a quelli, aggiuntivi, eventualmente previsti dal piano sociale regionale e dal piano di zona di ambito territoriale di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 11/2007.

Articolo 13 - Procedure per l'accreditamento

1. La domanda di accreditamento, con allegata documentazione e dichiarazioni, al fine di riscontrare la sussistenza dei requisiti prescritti, deve essere prodotta secondo le indicazioni del presente regolamento. In sede di prima applicazione, l'Ambito N7 pubblica apposito avviso per invitare i soggetti interessati a presentare istanza.

2. Il provvedimento di accreditamento è rilasciato dal Responsabile dei Servizi Sociali dei comuni sui quali le strutture e/o i servizi insistono, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

3. Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano trasmette al settore competente della Giunta Regionale il provvedimento di accreditamento entro quindici giorni dalla adozione.

4. Il Responsabile dei Servizi Sociali dei comuni sui quali le strutture e/o i servizi insistono verifica, avvalendosi del supporto e delle competenze degli uffici tecnici dei singoli comuni, con cadenza almeno biennale, la permanenza dei requisiti per l'accreditamento e, se accerta situazioni di non conformità, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, sospende con prescrizioni o adotta il provvedimento di decadenza dall'accreditamento. I provvedimenti di sospensione o decadenza dall'accreditamento sono trasmessi al settore competente della Giunta Regionale dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano entro tre giorni dalla loro adozione.

5. Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano di concerto con il Responsabile dei Servizi Sociali, nell'ambito delle attività di cui al comma 4, verifica la coerenza e la rispondenza della struttura o del servizio accreditato rispetto alla programmazione sociale regionale ed alla programmazione d'ambito, monitorando gli indici e gli standard di qualità previsti dalla carta dei servizi.

6. L'accreditamento non comporta in capo ai soggetti pubblici alcun obbligo a instaurare con i soggetti accreditati rapporti contrattuali per l'erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di prestazioni, il cui costo si ponga a carico del servizio pubblico.

Articolo 14 - Requisiti per l'accreditamento

1. L'accreditamento è disposto dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune su cui le attività e le strutture insistono, subordinatamente alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'albo regionale di cui al titolo II del Regolamento di Attuazione di cui al D.P.G.R. n. 16 del 23 novembre 2009;
- b) possesso dei titoli abilitativi di cui al capo II del Regolamento di Attuazione di cui al D.P.G.R. n. 16 del 23 novembre 2009;
- c) possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, per la partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici;
- d) coerenza e rispondenza dell'attività rispetto alla programmazione sociale regionale ed alla programmazione d'ambito;
- e) esperienza di almeno tre anni nel settore per il quale si richiede l'accreditamento, maturata nell'ultimo quinquennio precedente alla data di richiesta dell'accreditamento;
- f) adozione di procedure per la gestione informatizzata della documentazione (classificazione dei documenti, diffusione, rintracciabilità, ed altro);
- g) adozione di piani annuali per la formazione del personale e strategie per l'inserimento del personale neo-assunto, di interventi di tutoraggio e formazione per il personale volontario nonché per la riduzione del turn-over e stabilizzazione del personale.

Con atto del Coordinamento Istituzionale possono essere indicati ulteriori requisiti per l'accreditamento da indicare nell'apposito avviso di cui all'art. 13 comma 1 del presente regolamento.

Articolo 15 - Transizione

1. Tutti i provvedimenti relativi all'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture, dei servizi e dei soggetti, rilasciati dai comuni, nel periodo di transizione tra l'approvazione del Regolamento di Attuazione di cui al D.P.G.R. n. 16 del 23 novembre 2009 e l'emanazione del presente disciplinare, si intendono tutti soggetti agli adempimenti previsti da questo disciplinare.

2. Per i soggetti titolari delle strutture già in possesso di autorizzazione definitiva ai sensi del regolamento regionale 18 dicembre 2006, n. 6 (Regolamento concernente i servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, persone diversamente abili e minori), si applica quanto previsto dall'art. 44 comma 5 del Regolamento di Attuazione di cui al D.P.G.R. n. 16 del 23 novembre 2009.

3. Il Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune presso il quale la struttura insiste, previa verifica della documentazione, rilascia l'autorizzazione ai sensi del presente regolamento e trasmette il provvedimento confermativo al settore regionale competente ai fini dell'iscrizione d'ufficio nella relativa sezione dell'albo di cui all'articolo 43 della legge regionale n. 11/2007.

4. Le strutture di cui all'allegato "A" del Regolamento di attuazione della L.R. n.11/2007 Decreto Regionale n.16/2009; in possesso di autorizzazione provvisoria o di rinnovo di autorizzazione provvisoria, ai sensi del regolamento regionale n. 6/2006, si applica quanto previsto dall'art. 44 comma 7 del Regolamento di Attuazione di cui al D.P.G.R. n. 16 del 23 novembre 2009. In caso di mancata presentazione dell'istanza di autorizzazione definitiva nel termine di cui al presente comma, le strutture si intendono non autorizzate.

5. Le strutture che non rispettano le prescrizioni di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo sono a tutti gli effetti prive di autorizzazione e nei loro confronti deve essere ordinata la cessazione dell'attività.

6. I soggetti che svolgono i servizi compresi nell'allegato "B" del Regolamento di Attuazione di cui al D.P.G.R. n. 16 del 23 novembre 2009, già operanti alla data di entrata in vigore, dello stesso, si applica quanto previsto dall'art. 44 comma 9 del Regolamento citato e nella fattispecie presentare dichiarazione di inizio attività attestante:

- a) i requisiti indicati dal detto allegato B, per la tipologia di riferimento, già posseduti;
- b) i requisiti indicati dal detto allegato B, per la tipologia di riferimento, non ancora posseduti.

7. Per tutto quanto non previsto e/o omissso nel presente regolamento si rimanda alla Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 ed al relativo Regolamento di Attuazione di cui al D.P.G.R. n. 16 del 23 novembre 2009.

Articolo 16 - Obblighi di pubblicità

1. Il presente disciplinare, con tutti gli allegati, sarà pubblicato sui siti Istituzionale dei Comuni di *Afragola* , *Caivano*, *Cardito* e *Crispano* unitamente ai recapiti dell'ufficio preposto. Con le medesime modalità sono pubblicate le carte dei servizi adottate per lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento.